



<a href="#">Home</a>	<a href="#">Informazioni generali</a>	<a href="#">Comunità di ricerca</a>	<a href="#">Attività formative</a>	<a href="#">Risorse</a>	<a href="#">Osservatorio OPAL</a>	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 4 - 5/2014](#) ► [Il diritto di subentro al familiare assegnatario nell'edilizia residenziale pubblica. Annotazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5579/2013](#)

## Il diritto di subentro al familiare assegnatario nell'edilizia residenziale pubblica. Annotazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5579/2013

di [Elena Ponzo](#)

[Stampa](#) | [Email](#)

**Parole chiave:** Comuni – edilizia popolare ed economica – assegnazione – subentro

**Riferimenti normativi:** art. 11, art. 12, art. 13 L.R. Lazio n. 12/1999 (“Disciplina delle funzioni amministrative locali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”).

**Massima:** Ai sensi della Legge reg. Lazio n. 12/1999, tra i requisiti per il subentro al familiare nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica va verificata anche l'insussistenza di cause di decadenza in quali il non aver abitato stabilmente nell'alloggio assegnato, senza aver informato e chiesto autorizzazione.

[Link al documento](#)

A seguito della rinuncia del regolare assegnatario, il discendente aveva richiesto al Comune di Roma la voltura a proprio nome dell'alloggio gestito a titolo di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 10 della L.R. Lazio n. 12/1999. Il rifiuto veniva motivato con la mancanza dei requisiti previsti per il diritto di subentro: l'istante, infatti, già parte del nucleo familiare, aveva mutato la propria residenza dal 2001 al 2004, senza autorizzazione dell'amministrazione.

In primo grado il T.A.R. del Lazio accoglieva l'impugnativa avverso il diniego del Comune. Con sentenza n. 5579/2013 il Consiglio di Stato riforma la decisione di primo grado stabilendo la legittimità del diniego alla voltura opposto dall'Ente.

Il C.S. procede anzitutto a una ricognizione della normativa in merito ai requisiti per l'esercizio del diritto di subentro, cui sono ammessi i componenti del nucleo familiare originario o ampliato ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. Lazio n. 12/1999. Tra le ipotesi di ampliamento espressamente previste è contemplato il "rientro dei figli", purché in possesso di tutti i requisiti per l'assegnazione. L'art. 13 della stessa legge prevede tra le cause di decadenza il "non abitare stabilmente l'alloggio assegnato, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi" (lett. b).

Il C.S. rileva l'errore interpretativo in cui è incorso il T.A.R. che avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti avendo riguardo anche all'insussistenza delle cause di decadenza di cui all'art. 13 sopra citato e non solo a quelli per l'accesso all'alloggio popolare di cui all'art. 11 della stessa legge. Nel caso de quo la ricorrente aveva lasciato l'abitazione del padre nel periodo compreso tra il 2001 e il 2004 per recarsi presso la dimora della madre separata omettendo di informare l'ente gestore.

I giudici di Palazzo Spada affermano che esiste in questi casi un obbligo di informazione dell'amministrazione motivato da ragioni di verifica in ordine alla permanenza dei requisiti per l'occupazione dell'alloggio, i quali, a loro volta, sarebbero stati ricollegabili alle finalità che presiedono alla gestione di alloggi popolari.

Il Consiglio di Stato precisa inoltre che la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica rileva in ogni caso, a prescindere dalla presentazione della domanda di subentro in quanto attiene alla permanenza dei requisiti necessari a conservare l'assegnazione dell'alloggio popolare. Tale ricostruzione sarebbe avvalorata anche dal complessivo tenore letterale dell'art. 12 della L.R. Lazio 12/1999.

### Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



Tweet

Like

Sign Up to see what your friends like.

G+

**Publicato in** [Newsletter n. 4 - 5/2014](#)

---

**Keywords:** [Funzioni e Servizi](#)

---

[Torna in alto](#)

---

Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"  
Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza  
Via Mondovì 6 - 15121 Alessandria  
Tel. +39.0131.283765 - Fax +39.0131.283777 - E-mail: [drasd@unipmn.it](mailto:drasd@unipmn.it)